

(N. 170-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio 1949
modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1949 (V. Stampato N. 385)

d'iniziativa del Senatore RICCIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1949

Soppressione dell'opera pia asilo « Francesco Girardi »
e suo assorbimento da parte del comune di Napoli.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'opera pia asilo « Francesco Girardi » in Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 9 aprile 1928, è soppressa ed il suo patrimonio è devoluto al comune di Napoli.

Art. 2.

Il comune di Napoli provvederà al funzionamento dell'asilo gestito dall'opera soppressa, conservando ad esso la intitolazione a « Francesco Girardi ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'opera pia asilo « Francesco Girardi » in Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 9 aprile 1928, è soppressa.

Il patrimonio di detto Ente è devoluto al comune di Napoli e resta in perpetuo destinato al funzionamento dell'asilo.

Art. 2.

Il comune di Napoli è autorizzato, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, ad eseguire l'assorbimento dell'asilo, di cui al precedente articolo, in conformità della delibe-

Art. 3.

Lo statuto e il regolamento attuali sono abrogati e sostituiti dalle norme che regolano gli altri asili infantili del comune di Napoli.

Art. 4.

Il personale del detto asilo, direttivo, insegnante e subalterno, nel numero complessivo di diciotto unità, passa alle dipendenze del comune di Napoli, in un ruolo speciale separato, e con il trattamento economico e di carriera spettante a quello del ruolo ordinario secondo il grado e l'anzianità di ogni singolo dipendente. Per l'inquadramento nominativo e per il relativo trattamento economico ora detto, nonché per quello di previdenza e di quiescenza, il comune di Napoli provvederà con analoga deliberazione dei suoi organi competenti.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

razione approvata da quel Consiglio comunale in data 31 maggio 1947.

Art. 3.

L'asilo, di cui ai precedenti articoli, dovrà mantenere in perpetuo la intitolazione a « Francesco Girardi » ed il funzionamento di esso sarà regolato dalle norme in vigore per gli asili gestiti dal comune di Napoli.

Art. 4.

Il comune di Napoli, in conformità della deliberazione adottata in data 31 maggio 1947 dal Consiglio comunale, assumerà alle proprie dipendenze il personale direttivo, insegnante e subalterno dell'asilo « Francesco Girardi », nel numero complessivo di 18 unità.

Il comune stesso è autorizzato ad inquadrare detto personale in un ruolo speciale transitorio, secondo il grado e l'anzianità di servizio di ciascun dipendente; estendendo al medesimo lo stato giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo degli asili comunali.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.